

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI**

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 22/11/2016

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

Art. 1: Generalità

1. Il presente regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato di interventi e servizi sociali del Comune di Viggiano.
2. Il sistema integrato degli interventi e servizi sociali persegue la finalità di promuovere interventi sul territorio per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità; di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione e nel rispetto della L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
3. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali sulla base dei bisogni del territorio.
4. Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Art. 2: Principi e finalità

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse.
2. Il Comune di Viggiano assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di:
 - a. prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno, di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia e disabilità;
 - b. prevenire, ridurre o rimuovere fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - c. agire a sostegno della famiglia, garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche attraverso progetti, finalizzati all'inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro;

- d. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione.

3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è informato ai principi di rispetto della persona e della sua dignità, della famiglia e valorizzazione del suo ruolo; della prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva; del reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza; del superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

Art.3 Funzioni del Comune

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Al comune compete l'esercizio delle attività previste dall'art. 6 della L. 328/2000 e smi.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune provvede a:

- a. promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività locale tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi e gruppi di auto-aiuto e per favorire le sostenere i cittadini nella vita comunitaria;
- b. coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale per le attività socio-sanitarie;
- c. adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni.
- d. effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 4, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi.
- e. garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

Art.4 Volontariato

1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel settore socioassistenziale.

2. Per attività di volontariato si intendono gli interventi socio-assistenziali resi da organizzazioni, cooperative, associazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art. 5 Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali disciplinati dal presente regolamento le persone aventi la residenza nel Comune di Viggiano da almeno 4 anni che si trovino in situazione di bisogno assistenziale e, in particolare:

- a. i cittadini italiani;
- b. i cittadini dell'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali e con le modalità e nei limiti delle leggi statali e regionali vigenti;
- c. gli stranieri, agli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale;
- d. i minori (anche stranieri o apolidi) non accompagnati, trovati in stato di abbandono sul territorio comunale.

2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone non residenti, domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio comunale.

3. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Viggiano, il Comune, nei limiti di legge, può attivarsi, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del comune di residenza o dello Stato, tenuti ad intervenire.

Art. 5 bis – Valutazione dello stato di bisogno

1. Ai fini dell'accesso in forma gratuita o agevolata alle prestazioni di cui al sistema integrato di interventi e servizi sociali rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e smi.

2. Possono accedere agli interventi ed alle prestazioni i soggetti di cui all'art. 5 che risultino privi di reddito, oppure con un reddito (ISEE) che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui al successivo art. 13.

3. Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, i soggetti per i quali sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- a. insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;

- b. incapacità totale o parziale di provvedere a se stessi;
- c. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

4. La valutazione della situazione di bisogno compete all'ufficio dei servizi socio-assistenziali, che provvede all'istruttoria all'esito della quale la Giunta Comunale opera le scelte conseguenti, nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili.

Art. 6 Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare, anche i soggetti considerati a carico ai fini IRPEF. Solo ai fini del presente regolamento sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Si intende per famiglia anche una persona che vive sola.

Art. 7 Sistema informativo dei servizi sociali

1. Il Comune istituirà un sistema informativo dei servizi sociali con l'apporto professionale del servizio centro elaborazione dati, per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie e formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione e per verificare l'andamento dei fenomeni sociali in rispondenza ai servizi e dei fondi erogati.

2. Inoltre, il Comune potrà avvalersi anche in convenzione dei sistemi informativi attivati da altri soggetti pubblici o privati.

Art. 8 Affidamento dei servizi

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi agli organismi della cooperazione ed ai soggetti privati senza fini di lucro il Comune promuove azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano a tali soggetti la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle

prestazioni offerte e della qualificazione del personale anche in riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Art. 9 Carta e Guida dei servizi

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti il Comune adotterà una carta dei servizi sociali dandone adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti.
3. La Carta dei servizi comunali può essere integrata con tutti i servizi sociali presenti nell'intero comprensorio del Comune di Viggiano al fine di integrare le informazioni, le conoscenze e far valutare le risorse territoriali ivi presenti a tutti i cittadini. La Carta dei servizi è finalizzata a sviluppare un nuovo rapporto tra Amministrazione e cittadini all'insegna della trasparenza e dell'efficacia.

TITOLO II

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Articolo 10 : Forme di intervento

1. Il Comune di Viggiano, nel limite degli stanziamenti di bilancio, attiva interventi di sostegno economico ed eroga prestazioni agevolate ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento che si trovino in situazione di bisogno assistenziale.
2. Gli interventi d'assistenza economica si articolano in: assistenza economica finalizzata ed assistenza economica straordinaria.
3. Sono altresì previsti interventi di sostegno economico a favore di soggetti disabili e/o per fini terapeutici (trasporto e residenzialità) e per soggetti svantaggiati nonché interventi di assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori, per i minori, per gli anziani e per gli ospiti di strutture socio assistenziali.
4. Ai fini dell'accesso agli interventi ed alle prestazioni agevolate si fa riferimento alle soglie individuate al successivo art. 12.

5. Gli interventi di assistenza e di sostegno economico sono compatibili con l'erogazione di prestazioni agevolate.

6. Per le prestazioni e servizi sociali assistenziali a favore della generalità della popolazione, restano ferme le disposizioni vigenti per ogni singolo servizio/prestazione già erogato dal Comune.

Articolo 11 : Indicatore Situazione Economica Equivalente

1. Ai fini dell'accesso agli interventi ed alle prestazioni agevolate si applica l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

2. L'ISEE è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al successivo comma, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, così come riportato nella tabella del precedente art. 2.

3. L'ISEE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 4.4.2001, n. 242 e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art.4 del DPCM 4.4.2001, n. 242.

Articolo 12 : Dichiarazione sostitutiva unica

1. Il richiedente gli interventi e le prestazioni sociali agevolate presenta un'unica dichiarazione sostitutiva sul modello approvato con D.P.CJM. 18.5.2001.

2. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1 bis del D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegato il modello ISEE attestante l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con riferimento all'intero nucleo familiare di cui all'art. 6.

3. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Amministrazione comunale può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

4. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, prevista al primo comma, rilevanti variazioni della situazione economica, verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di opportuna valutazione e relazione da parte dell'ufficio sociale comunale.

Articolo 13 : Determinazione del valore I.S.E.E. per l'accesso agli interventi ed alle prestazioni agevolate

1. La Giunta con propria deliberazione determina annualmente per ogni tipo di intervento, prestazione o servizio sociale o assistenziale la soglia di accesso per la gratuità, rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare in base alla scala di equivalenza vigente, adeguando i valori all'indice ISTAT sul costo della vita, fatti salvi gli adeguamenti previsti per legge.

2. Ai fini dell'accesso agli interventi di assistenza socio-economica, non possono essere destinatari i cittadini con un ISEE che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, sia superiore ad € 6.628,68 per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone, la soglia di accesso è determinata sulla base della scala di equivalenza vigente, ossia:

Ampiezza della famiglia	Soglia di povertà (ISEE)
1 componente	€ 6.628,68
2 componenti	€ 7.036,58
3 componenti	€ 7.202,90
4 componenti	€ 7.319,98
5 componenti	€ 7.365,50
6 componenti	€ 7.457,49
7 componenti	€ 7.469,57

3. In ogni caso, ai fini dell'accesso all'erogazione di contributi di cui al presente regolamento, tuttavia, non possono essere destinatari i cittadini con un reddito (ai fini ISEE) che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, sia superiore ad € 30.000,00, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi.

4. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di cui al successivo art. 18 , non possono essere destinatari i cittadini con un ISEE che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, sia superiore ad € 6.000,00 .

5. Restano valide in via transitoria le disposizioni vigenti per i vari servizi.

6. Gli interventi e le concessioni di agevolazioni saranno disposte dalla Giunta Comunale previa disamina di apposita istruttoria dell'ufficio socio-assistenziale.

Art. 14 Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

1. Possono essere destinatari di erogazioni economiche i nuclei familiari o le persone che alla data della presentazione della domanda:

- versino in stato di bisogno così come indicato all'art. 5 bis,
- non abbiano parenti¹ tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta, in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere, perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

2. I criteri chiamati ad orientare la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale/psicologo vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- a. la capacità economica del diretto interessato, basata sul valore dell'ISEE;
- b. la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia;
- c. la disponibilità personale di risorse di rete;
- d. le condizioni di salute;
- e. la situazione abitativa;
- f. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- g. la capacità di assumere decisioni.

3. Gli interessati agli interventi di cui all'art. 4 sono tenuti a presentare domanda su apposito modello distribuito presso l'ufficio socio-assistenziale del Comune al quale dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente, nonché la documentazione richiesta a seconda del tipo di intervento richiesto.

4. Qualora la dichiarazione ISEE sia superiore al limite consentito dal presente regolamento, ma siano intervenuti fatti tali da ridurre il reddito del soggetto, quali licenziamenti, malattie o altro, senza che siano intervenuti ammortizzatori sociali, si farà ricorso ad una dichiarazione del richiedente dove ne attesta lo stato di bisogno ad esclusiva sua responsabilità.

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, una assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. In presenza del coniuge, parenti ed affini, in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti, obbligati agli alimenti, risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo e vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per far fronte allo stato di indigenza. Tuttavia il Comune si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

TITOLO III

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA E ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 15 Assistenza economica finalizzata

1. L'assistenza economica finalizzata consiste in un intervento economico a favore dei soggetti che, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa e riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art.5 bis, accettino di svolgere attività di servizio civico quali:

- a. Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti, ecc.);
- b. Salvaguardia e manutenzione verde pubblico;
- c. Piccoli lavori di manutenzione e pulizia delle strutture o del patrimonio comunale;
- d. Ausilio ai vigili urbani durante l'ingresso e l'uscita degli alunni dalle scuole;
- e. Altro (da verificarsi caso per caso in relazione alle esigenze dell'Ente)

2. Detti incarichi non costituiranno in nessun caso rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della collettività, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA e IRAP. Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i richiedenti, oltre ai requisiti di cui all'art. 5, devono dichiarare di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato con l'Amministrazione Comunale.

3. Il contributo economico finalizzato, nei limiti di stanziamento di bilancio, è disposto dalla Giunta Comunale previa approvazione di un apposito progetto individuale predisposto dall'ufficio sociale comunale di concerto con l'assistente sociale e lo psicologo. Il progetto individuale contiene le modalità di impiego dell'interessato e la durata dell'intervento e, laddove ritenuto necessario, l'indicazione di strutture e/o associazioni adeguate individuate dall'ufficio socio-assistenziale per incontri di sostegno e di orientamento psicologico.

4. L'importo massimo erogabile non potrà superare l'importo annuale di € 9.000,00 fatte salve le variazioni

stabilite di anno in anno dalla Giunta. Lo stesso viene graduato in ragione dell'appartenenza alle diverse fasce di reddito ISEE, secondo la seguente tabella:

Valore ISEE	Ammontare intervento economico massimo
0 – 3.000,00	€ 9.000,00
3.000,00 – 4.000,00	€ 8.000,00
4.000,00 – 5.000,00	€ 7.000,00
5.000,00 – 6.000,00	€ 6.000,00
Oltre 6.000,00	€ 5.000,00

5. L'importo così determinato è trasformato in ore di attività di servizio civico, remunerate ad un costo orario di € 8,00. Tale progetto non potrà superare il periodo di mesi dodici, prorogabili per un massimo di due annualità. Qualora dopo tale periodo (2 annualità) per il soggetto o la famiglia non sono state rimosse le condizioni di disagio, l'aiuto economico può continuare, o meno, previo una verifica da parte di un'apposita commissione che ne accerti lo stato di disagio, esprimendo il parere favorevole o negativo. La commissione dovrà essere così costituita: Sindaco o suo delegato, medico di famiglia, responsabile dell'ufficio sociale o suo incaricato, assistente sociale e un consigliere di minoranza.

6. I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni sul lavoro INAIL appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale. Il sussidio sarà erogato mensilmente a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate.

7. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico accertata dall'ufficio socio-assistenziale comunale, la prestazione può essere erogata a persona o associazione di volontariato che ne garantiscano un corretto utilizzo o gestita direttamente dal Servizio Sociale Comunale (anche in termini di acquisto di derrate alimentari e/o altri beni/servizi di prima necessità) a favore del beneficiario.

8. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di dichiarare l'ammontare complessivamente ricevuto nelle dichiarazioni da rendere al Comune ai sensi dell'art. 12.

9. I soggetti beneficiari che, senza alcuna valida giustificazione, rifiutino l'offerta lavorativa proposta, decadono dal beneficio.

Art.16 Assistenza economica straordinaria

1. L'assistenza economica straordinaria è destinata, nel limite degli stanziamenti di bilancio, ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere che metta in crisi la capacità di reddito quale, a solo titolo esemplificativo, decesso, abbandono, carcerazione, malattia, infortunio di un componente del nucleo familiare.
2. Tale intervento straordinario può essere impiegato per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità, quali, ad esempio: acquisto combustibile e/o energia per il riscaldamento, acquisto elettrodomestici essenziali, acquisto biancheria e vestiario, acquisto alimenti e farmaci specializzati oltre che ausili altrimenti non forniti (vedi apparecchi acustici-odontoiatrici-riabilitativi ecc.).
3. La richiesta dell'intervento dovrà essere presentata su apposito modello distribuito presso l'ufficio socio-assistenziale del Comune al quale dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente. L'intervento straordinaria è disposto dalla Giunta Comunale a seguito di apposita istruttoria realizzata dall'ufficio socio-assistenziale. Nel corso dell'anno solare non sarà possibile disporre per ciascuna famiglia o utente più di due interventi i quali complessivamente non potranno superare gli € 4.000,00.
4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.
5. A seguito dell'elargizione del contributo, entro e non oltre 60 giorni dallo stesso, l'utente dovrà fornire la relativa rendicontazione.
6. Nei casi di particolare disagio economico e per ragioni di ordine preventivo, l'ufficio socio-assistenziale potrà disporre simultaneamente l'attivazione di un intervento finalizzato.
7. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione impropria dell'aiuto economico accertata dall'ufficio socio-assistenziale comunale, la prestazione può essere erogata a persona o associazione di volontariato che ne garantiscano un corretto utilizzo o gestita direttamente dall'ufficio socio-assistenziale.

TITOLO IV

INTERVENTI PER DISABILI E/O PER FINI TERAPEUTICI

Art. 17 Trasporto disabili e/o per fini terapeutici

1. Al fine di consentire la permanenza nel proprio nucleo familiare ai disabili, a soggetti con difficoltà relative alla sfera motoria, del linguaggio e dell'apprendimento e a coloro che, affetti da malattie gravi, devono recarsi frequentemente presso centri specializzati per cure e terapie salvavita o tese ad alleviare le sofferenze nella fase di fine vita, e allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione che spesso danneggiano l'equilibrio

psico-fisico della persona svantaggiata, ove non fosse possibile provvedere con i mezzi comunali, è possibile erogare un contributo straordinario al nucleo familiare per il trasporto dei disabili ed a fini terapeutici, dell'importo massimo mensile di € 300,00.

2. Al presente contributo potranno accedere tutti i cittadini fermo restante la presentazione della certificazione ISEE che non dovrà superare gli importi di cui all'art. 13, co. 2, del presente regolamento.

3. Per i nuclei familiari il cui reddito ecceda la soglia individuata all'art. 13, co. 2, il contributo mensile è pari al 50% della spesa sostenuta e, in ogni caso, entro l'importo massimo di € 150,00.

4. Per il computo del rimborso relativo al trasporto si applica una tariffa media pari ad un quinto del prezzo della benzina per Km.

Art. 18 Interventi per la residenzialità

1. Al fine di consentire la permanenza nel proprio nucleo familiare ai disabili ed a coloro che sono affetti da malattie gravi è possibile concedere un contributo straordinario per le necessità di carattere abitativo qualora per l'eliminazione delle barriere architettoniche (es. l'eliminazione gradini, scale, adeguamento bagni, piccoli interventi, sul tetto, installazione del servo scala, etc.).

2. Il presente contributo, a valere per la sola abitazione di residenza, può essere concesso per una sola volta, per un importo massimo di tremila euro. Esso non è cumulabile con altri eventuali finanziamenti ricevuti dal richiedente ai sensi di altre normative vigenti . Tale necessità è dettata dalle particolari condizioni costruttive dei nostri fabbricati oltre che dalla presenza di una popolazione sempre più anziana senza trascurare casi particolari di persone giovani di persone giovani che hanno anch'essi la necessità di tali piccoli interventi.

3 Al presente contributo potranno accedere tutti i cittadini fermo restante la presentazione della certificazione ISEE che non dovrà superare gli importi di cui all'art. 13, co. 2, del presente regolamento.

4. Alla richiesta di contributo l'ufficio sociale comunale chiederà un sopralluogo all'Ufficio Tecnico comunale per accertare la necessità dell'intervento richiesto ed esprimere parere per iscritto all'Ufficio sociale . Tale accertamento non dispensa il richiedente da eventuali richieste ed autorizzazioni che il cittadino deve produrre ai sensi della normativa vigente (permessi, DIA, ecc.) prima dell'esecuzione dei lavori.

TITOLO V

INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI, DELLA MATERNITA', DELL'INFAZIA E DELL'ETÀ EVOLUTIVA ED ANZIANI I

Articolo 19: Interventi per soggetti svantaggiati

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di sostenere l'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro, riconosce alle imprese che assumono tali soggetti, a tempo indeterminato e/o a tempo determinato (per un periodo di almeno un anno), il rimborso degli oneri di contribuzione per il periodo di un anno ovvero sulla base del progetto di inserimento lavorativo.
2. L'erogazione del contributo avverrà dietro presentazione di apposita rendicontazione con cadenza trimestrale.
3. L'Ufficio sociale, nel rispetto dell'art. 5, stila annualmente l'elenco dei soggetti svantaggiati e segnala all'Amministrazione sulla base della valutazione dello stato di bisogno e secondo criteri di rotazione e non discriminazione.

Articolo 20 : Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori

1. E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata. Nella fattispecie trovano applicazione le disposizioni contenute nel " Regolamento servizi di sostegno a domicilio per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia- Allg. B5 e il "Regolamento affidi eterofamiliari bambini e bambine" Ali. B4- approvati, unitamente al Piano Sociale di Zona " Alto Agri", con delibera di C.C. n. 37 del 1-10-2001 nonché le disposizioni delle Linee di Indirizzo regionali per l'affidamento familiare approvate con D.G.R. n. 517 del 23.04.2008.

Articolo 21: Interventi economici per minori

1. Gli interventi di cui al presente articolo e di cui all'articolo successivo sono disposti, su richiesta della famiglia, dell'Ufficio Sociale Comunale o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.
2. Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'Autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono a carico dei parenti tenuti agli alimenti. Nell'eventualità in cui i parenti possano intervenire soltanto parzialmente l'Amministrazione Comunale provvede all'integrazione. Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.
3. Per quanto non qui previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel " Regolamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, l'infanzia e le famiglie"- All. B6 e il "Regolamento servizi residenziali e semiresidenziali per le bambine e per i bambini" Ali. B7- approvati, unitamente al piano sociale di zona " Alto Agri", con delibera di C.C. n. 37 del 1-10-2001.

Articolo 22: Interventi economici per adulti e anziani, ospiti di strutture socio assistenziali

1. Il Comune, attraverso la gestione associata, assicura alle case di riposo un contributo mensile per ciascun ospite pari alla differenza tra il reddito della persona assistita, la quota di reddito minima riservata alla

disponibilità della persona assistita (che non può essere inferiore alla metà della soglia di povertà stabilita secondo i parametri di cui all'art.6, comma 2 del D.Lgs. 237/98), la eventuale contribuzione dei familiari dell'assistito (se non rientranti nella soglia di povertà così come determinata al precedente art.2) e la retta mensile per gli anziani non autosufficienti e per gli anziani autosufficienti, così come determinata dalla regione Basilicata.

2. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune, corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale, per l'accertamento della soglia di povertà di cui al precedente art. 13, co.

3. L'ufficio sociale comunale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'anziano sia direttamente, con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

4. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti. In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale. Qualora i familiari dell'anziano ricoverato non rientrino nei casi di povertà stabiliti secondo i parametri di cui al precedente art 2, questi sono tenuti, ai sensi dell'art. 433 del C.C., alla copertura della contribuzione economica. Sono fatte salve le condizioni previste dagli arti. 434, 438 e seguenti del titolo XIII del Codice Civile.

5. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano, si attiverà comunque il Comune, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona per la quale si renda necessario un intervento di aiuto, che posseda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 3.000,00;
2. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato o degli eredi per i beni ereditati, previa idonee garanzie formali da parte dello stesso o degli eredi affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

6. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie nei confronti degli obbligati così come individuati dal presente regolamento.

7. Qualora, a seguito di accordo di programma o protocollo d'intesa stipulato con l' ASP, fossero stabilite forme di contribuzione di parte sanitaria a carico della ASL, sulla base della quantificazione delle attività e dei servizi sanitari eventualmente non forniti dall'azienda sanitaria, ma forniti direttamente dalle case di riposo, la

contribuzione a carico del Comune è direttamente ridotta in proporzione alla contribuzione dell'ASP

TITOLO VI

PRESTAZIONI AGEVOLATE

Articolo 23 : Prestazioni agevolate

1. Il presente titolo disciplina l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali agevolate a norma del Decreto Leg.vo 31.3.1998, n. 109, come modificato dal Decreto Leg. vo 3.5.2000, n. 130.
2. Rientrano nel campo di applicazione l'assistenza domiciliare e l'accesso ai servizi socio-educativi, ricreativi e socio-culturali previsti dal Piano socio-assistenziale di zona e dal Piano socio-assistenziale comunale tra cui, a titolo esemplificativo, asilo nido comunale, trasporto scolastico scuola dell'obbligo, soggiorno estivo, acquisto biglietti mensa scolastica, manifestazioni ludico-ricreative. Per tali servizi è prevista l'esenzione totale oppure la riduzione.
3. I cittadini interessati ad ottenere agevolazioni devono presentare domanda su apposito modello distribuito presso l'ufficio competente del Comune. A tale domanda dovrà essere allegata la dichiarazione ISEE corrente, ai sensi dell'art 12 del presente Regolamento.
4. L'entità dell'agevolazione (esonero completo o riduzione) è disposta dalla Giunta Comunale a seguito di apposita istruttoria realizzata dall'ufficio socio-assistenziale volta ad individuare lo stato di oggettiva necessità.

Articolo 24 : Composizione del nucleo familiare

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo la composizione del nucleo familiare è individuata dall'articolo 1 bis del D.P.C.M. 04.4.2001, n. 242.

Articolo 25: Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia sarà altresì trasmessa ai servizi amministrativo e contabile

Articolo 26: Norme modificate e abrogate

1. L'art. 12 del regolamento 2006 "Regolamento del servizio di sostegno a domicilio per le persone anziane in difficoltà", approvato unitamente al Piano sociale di zona " Alto Agri" è così riformulato:

1. Gli utenti concorrono alla copertura dei costi del servizio, secondo quanto definito dal presente regolamento e dagli atti di programmazione locale dei singoli Comuni, in conformità dei criteri individuati dalla normativa vigente.
2. **E¹** fatta salva la facoltà dei singoli Comuni di intervenire senza oneri a carico degli utenti che presentino particolari indicatori della situazione economica equivalente (ISEE). Le fasce di contribuzione sono stabilite dal Comune con propri provvedimenti ed hanno effetto esclusivamente sui cittadini utenti residenti. Rimane in tal caso l'obbligo per il Comune di versare la quota di partecipazione economica al Comune capoparea

2. Dall'entrata in vigore di detto regolamento è abrogato e termina di avere efficacia il regolamento comunale del "Servizio di assistenza domiciliare" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 18-11-1988.

Articolo 27: Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'ufficio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei " dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici.
2. La comunicazione dei dati personali ad altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale avverrà conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Articolo 28: Disposizioni finali

1. Per quanto non risulta contemplato nel presente regolamento si fa esplicito rinvio alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, nonché al Piano Regionale Triennale per i servizi socio-assistenziali e al Piano sociale di zona ambito "Alto Agri".

Articolo 29: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto che lo ha approvato.